

Lavoratori italiani all'estero e retribuzioni convenzionali 2010

Andrea Costa e Sergio Lombardi - *Dottori commercialisti e Revisori contabili*

Quali agevolazioni comporta l'applicazione delle retribuzioni convenzionali ai fini contributivi?

Quali sono le condizioni per utilizzare le retribuzioni convenzionali come base imponibile per determinare le imposte dovute in Italia dai lavoratori all'estero?

Per l'anno 2010, le retribuzioni convenzionali mensili da adottare per il calcolo dei contributi e delle imposte dovute dai lavoratori italiani operanti all'estero sono state individuate dal decreto 21 gennaio 2010 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Per le fattispecie individuate dalla normativa in vigore, le imposte e i contributi dovuti in Italia sui redditi di lavoro dipendente devono essere determinati sulla base degli importi forfetari individuati dal decreto ministeriale di cui sopra, a prescindere da quanto effettivamente corrisposto al lavoratore in costanza di assegnazione estera.

I datori di lavoro che non hanno potuto aggiornare le paghe dei periodi pregressi a partire dal mese di gennaio 2010 alle nuove basi imponibili possono procedere alla relativa regolarizzazione contributiva entro il 16 maggio 2010, così come chiarito dalla circolare Inps n. 21/2010. Le indicazioni relative agli adempimenti Inail sono presenti nella circolare Inail n. 7/2010.

Aspetti contributivi

Le retribuzioni convenzionali devono essere utilizzate come base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti in Italia, sia nel caso di lavoratori operanti in Paesi extracomunitari non convenzionati con l'Italia, sia nel caso di lavoratori operanti in Paesi convenzionati, ma, in quest'ultimo caso, unicamente per la determinazione delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge n. 398/1987 e non contemplate nell'accordo di sicurezza sociale.

L'Italia ha stipulato e ratificato apposite convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale con i seguenti Stati:

Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Croazia, Isole del Canale (Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Jethou), ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia e Repubblica Federale di Jugoslavia costituita da Serbia, Montenegro e Kosovo), Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Stati Uniti d'America, Tunisia, Uruguay, Venezuela.

Sono, inoltre, in vigore apposite intese di sicurezza sociale con la Turchia (Convenzione europea di sicurezza sociale), con lo Stato di Israele (Scambio di lettere sulla legislazione di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori temporaneamente distaccati da un'impresa avente sede in uno Stato nel territorio dell'altro Stato contraente) e con la Repubblica della Corea.

Oltre alle particolarità descritte in merito alla base imponibile contributiva, l'applicazione delle retribuzioni convenzionali ai fini contributivi comporta una agevolazione anche nell'aliquota contributiva, che viene ridotta all'8,84% nella quota a carico lavoratore, mentre per la quota a carico del datore di lavoro compete la riduzione di 10 punti percentuali sull'aliquota Ivs.

Aspetti fiscali

Le retribuzioni convenzionali devono essere, inoltre, utilizzate come base imponibile per la determinazione delle imposte dovute in Italia dai lavoratori italiani all'estero al verificarsi delle condizioni previste dal c. 8-bis dell'art. 51 del Tuir, in deroga alle disposizioni che impongono la determinazione analitica dei redditi di lavoro dipendente. In particolare, le retribuzioni convenzionali devono essere utilizzate nel caso di lavoratori italiani qualificati come residenti fiscali in Italia ai sensi dell'art. 2 del Tuir, che, nell'arco di dodici mesi, soggiornino nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.

Sono residenti fiscali in Italia i lavoratori iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo di imposta (cioè più di 183 giorni nel corso dell'anno), oppure che per la maggior parte del periodo di

imposta abbiano nel territorio dello Stato il domicilio ai sensi del codice civile, o ancora che per la maggior parte del periodo di imposta abbiano nel territorio dello Stato la residenza ai sensi del codice civile.

Per qualificare il lavoratore come residente fiscale, è sufficiente che si verifichi una sola delle predette ipotesi.

L'utilizzo delle retribuzioni convenzionali è, dunque, subordinato alla verifica di quattro condizioni:

- l'iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo di imposta;
- il domicilio nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d'imposta;
- la residenza nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il soggiorno nello Stato estero di assegnazione per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi.

Sono attualmente in vigore le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni tra l'Italia e i seguenti Paesi:

Albania, Algeria, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Croazia, Danimarca, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Etiopia, Federazione Russa, Filippine, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Ghana, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Israele, ex Jugoslavia (Bosnia Herzegovina, Serbia, Montenegro), Kazakistan, Kuwait, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malaysia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Senegal, Singapore, Siria, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tanzania, Thailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda, Ungheria, ex Unione sovietica (Azerbaïjan, Moldavia, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan), Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Zambia.

Qualora il lavoratore operi in un Paese con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni che preveda la tassazione esclusivamente nel Paese estero, la disciplina di cui al c. 8-bis dell'art. 51 del Tuir non troverebbe applicazione, in quanto prevale la disciplina prevista dal negozio di diritto internazionale.

Aspetti assicurativi

A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, il calcolo dei premi Inail dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale andrà effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinate

con il decreto 21 gennaio 2010. A tali retribuzioni verranno ragguagliate le prestazioni Inail.

Poiché la denuncia delle retribuzioni ai fini Inail avviene su base annuale, in occasione dell'autoliquidazione Inail di febbraio 2011 occorrerà tener conto delle retribuzioni convenzionali individuate per il 2010.

Anche in occasione della autoliquidazione 2010, l'acconto 2010 va tarato sulla base delle nuove retribuzioni approvate.

Fondi di previdenza complementare e di assistenza sanitaria integrativa

L'applicazione delle retribuzioni convenzionali non ha effetto nel calcolo dei contributi ai fondi di previdenza complementare e di assistenza sanitaria maggiormente diffusi, in quanto tale fattispecie non è considerata dai singoli fondi.

In merito agli effetti fiscali dei fondi di previdenza complementare e di assistenza sanitaria integrativa, quando vengono adottate le retribuzioni convenzionali ai fini fiscali, in virtù della deroga del comma 8-bis alle disposizioni di determinazione analitica dei redditi di lavoro dipendente ex art. 51 del Tuir, risultano deducibili solo i contributi obbligatori individuati nell'art. 10 dello stesso Tuir (contributi previdenziali obbligatori per legge e contributi versati alle forme pensionistiche complementari) e non anche quelli previsti dal c. 2, lett. a) dell'art. 51 del Tuir (contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale).

Per gli effetti fiscali dei contributi ai fondi di previdenza complementare e di assistenza sanitaria sugli imponibili determinati secondo il c. 8-bis dell'art. 51 del Tuir, vedasi l'esempio di regolarizzazione che conclude la presente analisi.

Si noti ivi che, nel caso dei contributi versati alla Convenzione Antonio Pastore, viene comunque riconosciuta la detraibilità al 19% nei limiti annuali di € 1.291,14.

Individuazione delle retribuzioni convenzionali

Le retribuzioni convenzionali mensili individuate dal decreto ministeriale in commento variano in funzione del settore di appartenenza e della qualifica del lavoratore.

In particolare, per individuare la retribuzione mensile convenzionale da utilizzare come base imponibile per il calcolo dei contributi e delle imposte dovuti in Italia dal

lavoratore occorre, anzitutto, determinare la retribuzione nazionale del lavoratore.

Tale retribuzione corrisponde al trattamento economico mensile, inteso come la retribuzione annuale lorda prevista dal contratto collettivo nazionale applicato divisa per dodici, comprensiva degli emolumenti riconosciuti per accordo dalle parti (retribuzione *ad personam*, incluso superminimo e altre indennità), con esclusione dell'indennità estero.

Successivamente, utilizzando le tabelle incluse nel decreto, si individua la corrispondente retribuzione convenzionale mensile imponibile. È possibile ragguagliare a giornata tali valori convenzionali unicamente in caso di assunzione, risoluzione del rapporto, trasferimento nel corso del mese, dividendo l'imponibile mensile per 26 giornate e moltiplicando il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, comprese nella frazione di mese interessata.

Come confermato dalla circolare Inps n. 21/2010, al di fuori dei richiamati casi i valori in questione non possono essere frazionati.

Inoltre, qualora nel corso del mese vi sia un passaggio di qualifica, ovvero un mutamento del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell'ambito della qualifica di «quadro», «dirigente» e «giornalista», o per passaggio di qualifica, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale deve essere attribuita la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto. Infine, nel caso in cui nel corso dell'anno maturino compensi variabili, come il lavoro straordinario o i premi, la predetta circolare Inps chiarisce che, poiché «[...] non sono stati inclusi all'inizio dell'anno nel calcolo dell'importo della retribuzione globale annuale da prendere a base ai fini dell'individuazione della fascia di retribuzione applicabile (come avviene, invece, per gli emolumenti ultramensili), occorrerà provvedere a rideterminare l'importo della stessa comprensivo delle predette voci retributive e di ridividere il valore così ottenuto per dodici mensilità.

Se per effetto di tale ricalcolo si dovesse determinare un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell'anno per il calcolo della contribuzione rispetto a quella adottata, si renderà necessario procedere ad una operazione di conguaglio, per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell'anno in corso».

Regolarizzazione contributiva

Le aziende che non hanno potuto aggiornare le retribu-

zioni con le nuove retribuzioni convenzionali 2010 possono procedere alla regolarizzazione delle differenze contributive risultanti.

Dal punto di vista previdenziale, l'Inps ha chiarito che è possibile procedere alla regolarizzazione per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio entro il 16 maggio, senza oneri aggiuntivi.

Per la compilazione della denuncia UniEMens, occorre calcolare le differenze tra le nuove retribuzioni imponibili in vigore dal 1° gennaio 2010 e quelle assoggettate a contribuzione per ogni mese; le differenze, così determinate devono essere portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione, da riportarsi nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

Regolarizzazione fiscale

Anche dal punto di vista fiscale occorrerà procedere a regolarizzare le differenze dovute per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio 2010. È suggeribile adottare una apposita voce a foglio paga (nell'esempio è stata utilizzata la voce 4 - *Differenza retr. convenzionale 2010*).

Ipotizzando che la regolarizzazione avvenga in aprile e che, alla data di pubblicazione della circolare Inps n. 21/2010, fosse già stata elaborata la mensilità di febbraio, le ritenute fiscali sulle differenze risultanti fra retribuzione convenzionale 2009 e retribuzione convenzionale 2010 andranno versate con l'ordinario codice tributo 1001.

In particolare sulle ritenute relative alle differenze dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2010, andrà effettuato il ravvedimento operoso, mentre le ritenute relative alla differenza del mese di aprile andranno versate senza maggiorazioni. L'imponibile fiscale, come rideterminato retroattivamente con decorrenza gennaio 2010, concorrerà al conguaglio fiscale di fine anno o di cessazione, se intervenuta durante l'anno.

L'applicazione della base imponibile convenzionale avrà anche effetto sulle imposte addizionali, come determinate in fase di conguaglio fiscale.

Esempio

Ipotizziamo il distacco in Giappone da parte di un datore di lavoro italiano di un dirigente che mantiene in Italia la propria famiglia. A tale rapporto di lavoro è applicabile il Ccnl Dirigenti Terziario.

Poiché il dirigente opererà in un Paese extracomunitario

(il Giappone) non convenzionato ai fini previdenziali con l'Italia, verrà utilizzata come base imponibile per il calcolo dei contributi la retribuzione convenzionale. In realtà, l'accordo di sicurezza sociale fra l'Italia e il Giappone è stato già siglato ma non ancora ratificato. Alla data attuale, il Giappone può considerarsi come un Paese non convenzionato.

Qualificandosi il dirigente distaccato come residente fiscale in Italia (la presenza in Italia della famiglia, congiuntamente al requisito della temporaneità proprio dell'istituto del distacco, costituiscono elementi sufficienti nell'accertare nel territorio dello Stato il centro permanente degli interessi del lavoratore e dunque della residenza fiscale), la retribuzione convenzionale andrà adottata anche come base imponibile per la determinazione delle imposte, al netto dei contributi obbligatori.

Il dirigente risiede a Milano ed è soggetto quindi solo all'addizionale regionale all'Irpef, in quanto tale comune non ha deliberato in merito all'addizionale comunale.

Nel cedolino paga di aprile viene trattenuta la quarta delle undici rate dell'addizionale regionale relativa al 2009.

Nel caso in esame, alla data di pubblicazione della circolare Inps n. 21 (il 16/02/2010), il datore di lavoro aveva già provveduto all'elaborazione del cedolino paga di febbraio 2010, liquidando al dirigente le competenze di quel mese sulla base delle retribuzioni convenzionali approvate per l'anno 2009. La regolarizzazione dei mesi pregressi avverrà con le competenze di aprile 2010.

Al fine quindi di garantire i corretti assoggettamenti sulla base delle nuove retribuzioni convenzionali approvate per il 2010 occorrerà:

1) adeguare nel cedolino di aprile 2010 l'importo della retribuzione convenzionale ai valori vigenti per il 2010;

2) calcolare la differenza dovuta per ciascuno dei tre mesi già decorsi (gennaio, febbraio e marzo 2010);

3) assoggettare nel cedolino di aprile le differenze relative ai primi tre mesi del 2010.

Individuazione della fascia applicabile della retribuzione convenzionale:

RAL (retr.annua lorda)	154.000,00
Indennità estero (esclusa)	5.833,33
Retribuzione nazionale (RAL/12)	12.833,33
Retribuzione convenzionale 2010	9.378,42
Retribuzione convenzionale 2009	9.239,82
Differenza mensile retr. conv. mensile 2009-2010	138,60
Differenza per gennaio, febbraio e marzo 2010	415,80

Dirigenti - Valori 2010 - importi in euro

Settore	Fascia	Retribuzione nazionale		Retribuzione convenzionale
		Fino a		
Commercio	I		5.023,16	5.023,16
	II	Da	5.023,17	6.491,86
		a	6.491,86	
	III	Da	6.491,87	7.935,14
		a	7.935,14	
	IV	Da	7.935,15	9.378,42
			in poi	

(Estratto dalla tabella delle retribuzioni 2010 approvate con Decreto 21/1/2010)

Procedure del personale

Modalità operative

Busta paga

PAGA BASE	CONTINGENZA	SCATTI D'ANZIANITÀ	SUPERMINIMO ASSORBIBILE	PREMIO PRODUZIONE	EDR-VARIE 1	VARIE 2	VARIE 3			
3.500,00			7.500,00							
							TOTALE			
							11.000,00			
CODICE	DESCRIZIONE			QUANTITÀ	VALORE BASE	COMPETENZE	TRATTENUTE	FIGURATIVE		
1	RETRIBUZIONE LORDA			26	423,0769	11.000,00				
2	INDENNITÀ ESTERO			1	5.833,33	5.833,33				
3	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE			1	9.378,42			9.378,42		
4	DIFFERENZA RETR. CONVENZIONALE 2010							415,80		
5	FONDO M. NEGRI c/Dirigente						49,35			
6	ASSOCIAZ. PASTORE c/Dirigente						38,73			
7	ASSOCIAZ. PASTORE c/Azienda							400,25		
8	FONDO FASDAC c/Dirigente						71,59			
9	FONDO FORMAZIONE c/Dirigente						10,76			
10	ADDIZIONALE REGIONALE LOMBARDIA			4/11	127,27		127,27			
IMP PREVIDENZIALE	CTR PREVIDENZ	IMP IVS AGGIUNT	CTR AGG IVS	IMP ALTRI	CTR ALTRI	TOT CTR PREVID				
9.794,00	865,79	0	0	0	0	865,79				
	CTR F.MARIO NEGRI			CTR.CONV.PASTORE	CTR FASDAC	CTR.F.FORMAZ.	TOT CONTR.PREV./ASS			
	49,35			38,73	71,59	10,76	170,43			
IMP FISCALE	IRPEF LORDA	DETRAZ. LAVORO	DETRAZ. FAMIL.	DETRAZ.ONERI	IRPEF NETTA	RESTITUZIONE IRPEF	IRPEF NETTA			
M 9.279,33	3.250,59	0	0	20,44	3.230,15	0	3.230,15			
A 26.700,80	9.751,77	0	0	61,32	9.690,45		IRPEF TASS SEP			
	GG	DETRAZ. LAV.	ULTER. DETRAZ.	DETRAZ. CONIUGE	DET. FIGLI	DET.FIGLI < 3 AA	DET. ALTRI FAM.	0		
M 30	0	0	0	0	0	0	0	0		
A 120	0	0	0	0	0	0	0	0		
IMP TFR 1.1.2001	IMP ALTRE	IMPOSTA 1.1.2001	IMP TFR 31.12.2000	IMPOSTA 31.12.2000	%	ARROT	NETTO A PAGARE			
						0,31				
HH/GG	IMPONIBILE	ACCANT	CTR 0,5%	TFR AI FONDI P.	ACCANT NETTO	IMPONIBILE INAIL	12.440,00			
TFR		1.246,91	48,97	0	1.197,94	9.794,00				
ABI CAB										
NOTE	DIRIGENTE TERZIARIO ESTERO (TOKYO-GIAPPONE) RETRIBUZIONI CONVENZIONALI			FIRMA		PERIODO PAGA	APRILE 2010			